



Bruxelles, 6 dicembre 2019
(OR. en)

14640/19

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0148(COD)**

**ENER 527
ENV 968
TRANS 559
CONSOM 327
CODEC 1707**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)/Consiglio
n. doc. Comm.:	9185/18 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri [], che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 - Accordo politico

1. La Commissione ha adottato la proposta in oggetto il 17 maggio 2018 nell'ambito del più ampio pacchetto di misure sulla mobilità a basse emissioni di carbonio. Oltre all'abrogazione del regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali¹, la proposta in oggetto mira a precisare e ad ampliare l'ambito di applicazione del quadro normativo esistente.
2. Il Comitato economico e sociale europeo e il Comitato delle regioni sono stati consultati e soltanto il primo ha formulato un parere il 17 ottobre 2018.

¹ GU L 342, del 22.12.2009.

3. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura il 26 marzo 2019². Tale posizione è stata successivamente confermata dal neoeletto Parlamento e Henna Virkkunen (PPE - FI) è stata nominata relatrice.
4. In seguito a discussioni organizzate a livello di Gruppo "Energia", il Consiglio ha raggiunto un orientamento generale il 4 marzo 2019³.
5. I negoziati con il Parlamento europeo sono iniziati il 10 ottobre 2019. Il secondo e ultimo trilogo informale sulla proposta in oggetto si è tenuto il 13 novembre 2019 ed è stato raggiunto un accordo provvisorio con il Parlamento europeo.
6. Il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) ha esaminato il testo di compromesso provvisorio in vista di un accordo il 22 novembre 2019⁴.
7. Il 4 dicembre 2019 il presidente della commissione del Parlamento europeo per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) ha inviato al presidente del Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) una lettera⁵ in cui dichiara che, qualora il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura conformemente al testo allegato a tale lettera, egli raccomanderà alla plenaria di accettare la posizione del Consiglio senza emendamenti, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti, nella seconda lettura del Parlamento.
8. Il testo di compromesso presentato dal Parlamento europeo è identico al testo di compromesso esaminato dal Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) il 22 novembre 2019 ed è stato trasmesso sotto forma di documenti 14152/19 e 14152/19 COR 1.

² Documento T8-0230/2019.

³ Rif.: documento 6695/19.

⁴ Rif.: documenti 14152/19 e 14152/19 COR 1.

⁵ Rif. D (2019) 43576.

9. Alla luce di quanto precede, si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima) a:
- approvare il testo di compromesso ricevuto dal Parlamento europeo e
 - raccomandare al Consiglio di confermare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, l'accordo politico figurante in versione "pulita" nell'allegato⁶.

Farà seguito l'adozione formale della posizione del Consiglio, non appena completata la messa a punto giuridico- linguistica del testo.

⁶ Si segnala che, al fine di garantire l'uniformità di tutte le traduzioni linguistiche, sono stati aggiunti numeri romani conformemente alla relativa legenda, ove necessario, alle immagini di cui all'allegato II (pagine da 40 a 43).

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che
modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114 e l'articolo 194,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) L'Unione è determinata a costruire un'Unione dell'energia dotata di una politica climatica lungimirante. Il consumo di carburante è un elemento cruciale del quadro unionale per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030, fondamentale per moderare la domanda di energia.

(2) La Commissione ha riesaminato³ l'efficacia del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ e ha messo in evidenza la necessità di aggiornarne le disposizioni per migliorarne l'efficacia.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 46).

- (3) È opportuno sostituire il regolamento (CE) n. 1222/2009 con un nuovo regolamento che integri le modifiche effettuate nel 2011 nonché modifichi e rafforzi alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 1222/2009 per chiarirne e aggiornarne il contenuto, tenendo conto del progresso tecnologico conseguito negli ultimi anni in materia di pneumatici.
- (4) Il settore dei trasporti è responsabile di un terzo del consumo energetico dell'Unione. Al trasporto su strada si imputa il 22% circa delle emissioni totali di gas a effetto serra prodotte nell'Unione nel 2015. I pneumatici, soprattutto a causa della resistenza al rotolamento, rappresentano tra il 20 e il 30% del consumo di carburante dei veicoli. Una riduzione della resistenza al rotolamento dei pneumatici contribuirebbe pertanto in maniera significativa al contenimento del consumo di carburante del trasporto stradale e quindi alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e alla decarbonizzazione del settore dei trasporti.
- (4 bis) Al fine di conseguire la riduzione delle emissioni di CO₂ del trasporto su strada, è opportuno che gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, forniscano incentivi per l'innovazione a favore di un nuovo processo tecnologico per pneumatici di classe C1, C2 e C3 sicuri e atti a ridurre il consumo di carburante.
- (5) I pneumatici sono caratterizzati da una serie di parametri tra loro correlati. Migliorare un parametro, quale la resistenza al rotolamento, può avere ripercussioni negative su altri parametri [...], ad esempio l'aderenza sul bagnato, mentre migliorare quest'ultimo parametro può nuocere al rumore esterno di rotolamento. È opportuno incoraggiare i fabbricanti di pneumatici a ottimizzare tutti i parametri al di là degli standard già raggiunti.

- (6) I pneumatici che riducono il consumo di carburante possono essere convenienti dal punto di vista dei costi, in quanto il risparmio di carburante più che compensa il prezzo d'acquisto più elevato dovuto ai costi di produzione maggiori per tali pneumatici.
- (7) Il Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵ stabilisce i requisiti minimi per la resistenza al rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre le perdite di energia dovute alla resistenza del pneumatico al rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre l'impatto ambientale dei trasporti su strada è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull'etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono maggiormente il consumo di carburante fornendo loro informazioni armonizzate e aggiornate su detto parametro.
- (7 bis) Il miglioramento dell'etichettatura dei pneumatici permetterà ai consumatori di ottenere informazioni più pertinenti e comparabili sul consumo di carburante, la sicurezza e il rumore, e di adottare, al momento dell'acquisto di nuovi pneumatici, decisioni efficienti in termini di costi e rispettose dell'ambiente.
- (8) Il rumore del traffico stradale è un disturbo non irrilevante e ha effetti nocivi sulla salute. Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa requisiti minimi per il rumore esterno di rotolamento dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile ridurre il rumore esterno di rotolamento significativamente al di là di tali requisiti minimi. Per ridurre il rumore del traffico stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull'etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che riducono il rumore esterno di rotolamento fornendo loro informazioni armonizzate su detto parametro.

⁵ Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati (GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1).

- (9) Fornendo informazioni armonizzate sul rumore esterno di rotolamento si favorisce anche l'attuazione di misure volte a limitare il rumore prodotto dal traffico stradale e si contribuisce a far conoscere meglio il ruolo dei pneumatici nel rumore del traffico nell'ambito della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶.
- (10) Il regolamento (CE) n. 661/2009 fissa anche requisiti minimi per l'aderenza sul bagnato dei pneumatici. Grazie agli sviluppi tecnologici è possibile migliorare l'aderenza sul bagnato significativamente al di là di detti requisiti, riducendo in tal modo lo spazio di frenata sul bagnato. Per migliorare la sicurezza stradale è pertanto opportuno aggiornare le disposizioni sull'etichettatura dei pneumatici per incoraggiare gli utenti finali ad acquistare pneumatici che abbiano una maggiore aderenza sul bagnato fornendo loro informazioni armonizzate su detto parametro.
- (11) Al fine di garantire l'adeguamento al quadro internazionale, il regolamento (CE) n. 661/2009 fa riferimento al regolamento UNECE n. 117⁷, che stabilisce i pertinenti metodi di misurazione della resistenza al rotolamento, del rumore esterno di rotolamento e delle prestazioni di aderenza sul bagnato e sulla neve dei pneumatici.

⁶ Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (GU L 189 del 18.7.2002, pag. 12).

⁷ GU L 307 del 23.11.2011, pag. 3.

- (12) È opportuno che sull'etichetta figurino informazioni sulle prestazioni dei pneumatici progettati appositamente per un uso in condizioni di neve e ghiaccio estreme.

Le informazioni relative alle prestazioni sulla neve dovrebbero essere basate sul regolamento UNECE n. 117 e il pittogramma "Simbolo alpino" ivi contenuto dovrebbe figurare sull'etichetta di un pneumatico che rispetta i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al medesimo regolamento.

Le informazioni relative alle prestazioni sul ghiaccio dovrebbero essere basate sulla norma ISO 19447, una volta che questa sarà stata formalmente adottata, e il pittogramma del ghiaccio dovrebbe figurare sull'etichetta di un pneumatico che rispetta i valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio di cui alla medesima norma. Fintantoché non sarà adottata la norma ISO 19447, le prestazioni sul ghiaccio dovrebbero essere valutate sulla base di metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto. Un pneumatico che rispetta le norme minime di prestazione sul ghiaccio dovrebbe riportare il pittogramma del ghiaccio di cui all'allegato I.

- (13) L'abrasione dei pneumatici durante l'uso costituisce una fonte significativa di microplastiche, dannose per l'ambiente e la salute umana, e la comunicazione della Commissione "Strategia europea sulla plastica in un'economia circolare"⁸ indica pertanto la necessità di far fronte al rilascio accidentale di microplastiche dai pneumatici, tra l'altro attraverso misure informative quali l'etichettatura e requisiti minimi per i pneumatici. All'abrasione dei pneumatici è connesso il concetto di chilometraggio, ovvero il numero di chilometri dopo i quali un pneumatico deve essere sostituito a causa dell'usura del battistrada. Oltre al grado di abrasione e di usura del battistrada, la durata di vita di un pneumatico dipende da una serie di fattori quali la resistenza all'usura del pneumatico, mescola inclusa, il disegno e la struttura del battistrada, le condizioni stradali, la manutenzione, la pressione dei pneumatici e il comportamento di guida.

⁸ Doc. COM(2018) 28 final.

- (13 bis) Tuttavia, al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare l'abrasione e il chilometraggio dei pneumatici. La Commissione dovrebbe pertanto commissionare lo sviluppo di un simile metodo tenendo pienamente conto di tutte le norme o i regolamenti più avanzati sviluppati o proposti a livello internazionale, come pure del lavoro svolto dal settore.
- (14) I pneumatici ricostruiti rappresentano una componente notevole del mercato dei pneumatici per veicoli pesanti. La ricostruzione dei pneumatici ne estende il ciclo di vita e contribuisce al conseguimento degli obiettivi dell'economia circolare, come la riduzione dei rifiuti. Applicare gli obblighi di etichettatura a questi pneumatici comporterebbe notevoli risparmi energetici. Tuttavia, dato che al momento non è disponibile un metodo di prova adeguato per misurare le prestazioni dei pneumatici ricostruiti, il presente regolamento dovrebbe prevederne la futura inclusione.
- (15) L'etichetta energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio⁹, che classifica il consumo energetico dei prodotti su una scala da "A" a "G", è riconosciuta da oltre l'85% dei consumatori dell'Unione quale strumento informativo chiaro e trasparente e si è dimostrata efficace nel promuovere una maggiore efficienza dei prodotti. L'etichetta dei pneumatici dovrebbe utilizzare, per quanto possibile, la stessa grafica, pur riconoscendo le specificità dei parametri dei pneumatici.
- (16) La presentazione di informazioni comparabili sui parametri dei pneumatici sotto forma di etichetta standard dei pneumatici può influenzare gli utenti finali nei loro acquisti, facendoli propendere per pneumatici più sicuri, più silenziosi, durevoli e atti a ridurre maggiormente il consumo di carburante. I fabbricanti di pneumatici, a loro volta, dovrebbero verosimilmente essere incoraggiati a ottimizzare i parametri dei pneumatici, gettando così le basi per un consumo e una produzione di pneumatici più sostenibili.

⁹ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

¹⁷ Regolamento (UE) 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2017, che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 1).

- (17) L'esigenza di disporre di maggiori informazioni sul consumo di carburante e su altri parametri dei pneumatici è sentita da tutti gli utenti finali, compresi gli acquirenti di pneumatici di scorta, gli acquirenti di pneumatici montati sui veicoli nuovi, i gestori di parchi veicoli e le imprese di trasporto, che non possono facilmente mettere a confronto i parametri delle diverse marche di pneumatici in mancanza di un sistema di etichettatura e di prove armonizzate. È pertanto opportuno richiedere che tutti i pneumatici forniti con i veicoli siano provvisti di etichetta.
- (18) Attualmente le etichette sono obbligatorie per i pneumatici per autovetture (pneumatici di classe C1) e per furgoni (pneumatici di classe C2), ma non per i veicoli pesanti (pneumatici di classe C3). I pneumatici di classe C3 consumano più carburante e coprono un maggior numero di chilometri all'anno rispetto ai pneumatici di classe C1 e C2 e pertanto il potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di gas a effetto serra provenienti dagli autoveicoli pesanti è significativo. È quindi opportuno includere i pneumatici di classe C3 nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
- (19) Includere appieno i pneumatici di classe C3 nell'ambito di applicazione del presente regolamento è in linea anche con il regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰, per quanto concerne il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi, e con il regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, per quanto riguarda i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ per i veicoli pesanti nuovi.
- (20) Molti utenti finali decidono di acquistare pneumatici senza vederli materialmente e senza quindi vedere l'etichetta di cui sono corredati. In tutti questi casi è opportuno che gli utenti finali vedano l'etichetta prima di concludere l'acquisto. La presenza di un'etichetta sui pneumatici nei punti di vendita, nonché nel materiale tecnico-promozionale, dovrebbe far sì che i distributori e i potenziali utenti finali ricevano, al momento e sul luogo dell'acquisto, informazioni armonizzate sui pertinenti parametri dei pneumatici.

¹⁰ Regolamento (UE) 2018/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 giugno 2018, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di CO₂ e del consumo di carburante dei veicoli pesanti nuovi (GU L 173 del 9.7.2018, pag. 1).

¹¹ Regolamento .../... del Parlamento europeo e del Consiglio che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ dei veicoli pesanti nuovi e modifica il regolamento (CE) n. 595/2009 (GU L ...).

- (21) Alcuni utenti finali decidono di acquistare pneumatici prima di recarsi nel punto di vendita oppure li comprano per corrispondenza o via internet. Affinché anch'essi possano scegliere con consapevolezza in base a informazioni armonizzate su, tra l'altro, consumo di carburante, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento, è opportuno che le etichette dei pneumatici compaiano in tutto il materiale tecnico-promozionale e nei messaggi pubblicitari visivi per tipi specifici di pneumatici, anche in quelli reperibili via internet. Qualora i messaggi pubblicitari visivi si riferiscano a una famiglia di pneumatici, e non soltanto a un tipo specifico di pneumatico, non è necessario esporre l'etichetta del pneumatico.
- (22) I potenziali utenti finali dovrebbero disporre di informazioni che illustrino ogni elemento dell'etichetta del pneumatico e la sua importanza. Dette informazioni dovrebbero essere riportate in tutto il materiale tecnico-promozionale, ad esempio nei siti web dei fornitori, ma non nei messaggi pubblicitari visivi. Il materiale tecnico-promozionale non dovrebbe intendersi comprensivo dei messaggi pubblicitari diffusi mediante cartelli pubblicitari, giornali, riviste, radio o televisione.

(22 bis) In considerazione dell'aumento delle vendite di pneumatici tramite piattaforme di vendita online piuttosto che direttamente presso i fornitori, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero essere responsabili di consentire l'esposizione dell'etichetta ottenuta dal fornitore in prossimità del prezzo. Essi dovrebbero informare il distributore di tale obbligo, ma non dovrebbero essere tenuti responsabili della precisione o del contenuto dell'etichetta nonché della scheda informativa del prodotto fornita. Gli obblighi imposti ai prestatori di servizi di hosting a norma del presente regolamento dovrebbero limitarsi a quanto ragionevole e non dovrebbero costituire un obbligo generale di sorvegliare le informazioni che memorizzano né di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività non conformi alle prescrizioni del presente regolamento. Tuttavia, a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE sul commercio elettronico, qualora intendano beneficiare della deroga alla responsabilità di cui alla medesima disposizione, i prestatori di servizi di hosting dovrebbero agire immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle informazioni memorizzate su richiesta dei destinatari dei loro servizi che non sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento (ad esempio quelli relativi a un'etichetta o una scheda informativa del prodotto mancanti, incomplete o errate) non appena vengano effettivamente a conoscenza di tali informazioni, oppure, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non appena siano al corrente di tali informazioni, ad esempio attraverso informazioni specifiche fornite da un'autorità di vigilanza del mercato. Un fornitore che vende direttamente a utenti finali attraverso il suo sito internet è soggetto agli obblighi dei distributori in materia di vendita a distanza.

- (23) Consumo di carburante, aderenza sul bagnato, rumore esterno di rotolamento e altri parametri dovrebbero essere misurati in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione e di calcolo più avanzati e generalmente riconosciuti. Per quanto possibile, tali metodi dovrebbero riflettere il comportamento del consumatore medio ed essere solidi, al fine di scoraggiare qualsiasi elusione intenzionale o meno. Le etichette dei pneumatici dovrebbero rispecchiare le prestazioni comparative dei pneumatici in condizioni d'uso reali, rispettando i vincoli derivanti dalla necessità di prove di laboratorio affidabili, accurate e riproducibili, affinché gli utenti finali possano mettere a confronto pneumatici diversi e i fabbricanti possano ridurre la spesa per le prove.
- (23 bis) Qualora abbiano motivi sufficienti di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell'etichetta e al fine di accrescere la fiducia dei consumatori, le autorità nazionali, quali definite all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858, dovrebbero verificare che le categorie di resistenza al rotolamento, aderenza sul bagnato e rumore esterno di rotolamento riportate in etichetta, come pure le icone relative ad altri parametri, corrispondano alla documentazione trasmessa dal fornitore sulla base di risultati di prove e calcoli. Tali verifiche possono essere effettuate durante la procedura di omologazione dei pneumatici e non richiedono necessariamente prove fisiche.
- (24) Il rispetto delle disposizioni relative all'etichettatura dei pneumatici da parte di fornitori, grossisti, rivenditori e altri distributori è essenziale per garantire condizioni di parità nell'Unione. Gli Stati membri dovrebbero pertanto verificare che ciò avvenga mediante la vigilanza del mercato e regolari controlli ex post, conformemente al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio¹².

¹² Regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti e che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011 (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 1).

- (25) Per agevolare il controllo della conformità, fornire un utile strumento agli utenti finali e offrire ai distributori modalità alternative di ricevere le schede informative del prodotto, è opportuno inserire i pneumatici nella banca dati dei prodotti istituita a norma del regolamento (UE) 2017/1369. È pertanto opportuno modificare di conseguenza detto regolamento.
- (26) Fatti salvi gli obblighi degli Stati membri in materia di vigilanza del mercato o l'obbligo dei fornitori di verificare la conformità del prodotto, i fornitori dovrebbero rendere disponibili per via elettronica, nella banca dati dei prodotti, le informazioni richieste sulla conformità del prodotto.

Le informazioni pertinenti per i consumatori e i distributori dovrebbero essere rese pubblicamente disponibili nella parte pubblica della banca dati dei prodotti. Tali informazioni dovrebbero essere rese disponibili sotto forma di dati aperti, in modo da poter essere utilizzate dagli sviluppatori di applicazioni mobili e da altri strumenti di confronto. Strumenti orientati agli utenti, come un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), presenti sull'etichetta stampata, dovrebbero agevolare l'accesso facile e diretto alla parte pubblica della banca dati dei prodotti.

- (26 bis) La parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità dovrebbe essere oggetto di rigorose norme in materia di protezione dei dati. Le necessarie parti specifiche della documentazione tecnica contenute nella parte relativa alla conformità dovrebbero essere rese disponibili sia alle autorità di vigilanza del mercato che alla Commissione. Qualora alcune informazioni tecniche siano così sensibili da rendere inopportuno inserirle nella categoria della documentazione tecnica, le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero conservare il potere di accedere a tali informazioni ove necessario, conformemente all'obbligo di cooperazione dei fornitori o mediante parti aggiuntive della documentazione tecnica caricate dai fornitori nella banca dati dei prodotti su base volontaria.

- (27) Affinché gli utenti finali possano fidarsi dell'etichetta dei pneumatici, è opportuno evitare il ricorso a etichette che imitino le etichette previste. Inoltre, per lo stesso motivo non dovrebbero essere consentiti etichette, marchi, simboli o diciture che possano indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri indicati nell'etichetta dei pneumatici.
- (28) Le sanzioni applicabili per la violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (29) Per promuovere l'efficienza energetica, la mitigazione dei cambiamenti climatici, la sicurezza stradale e la tutela dell'ambiente, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di creare incentivi all'uso di pneumatici sicuri ed efficienti sotto il profilo energetico. Gli Stati membri sono liberi di decidere la natura di tali incentivi. Tali incentivi dovrebbero rispettare le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato e non dovrebbero costituire ostacoli ingiustificati al mercato. Il presente regolamento si applica fatto salvo l'esito di qualsiasi procedura futura che possa essere intrapresa in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) nei confronti di tali incentivi.
- (30) Al fine di modificare il contenuto e il formato dell'etichetta dei pneumatici, di introdurre requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti, al chilometraggio e all'abrasione, e di adeguare gli allegati al progresso tecnico, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del TFUE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016¹³. In particolare, al fine di garantire una partecipazione paritaria alla preparazione degli atti delegati, è opportuno che il Parlamento europeo e il Consiglio ricevano tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri e che i loro esperti abbiano sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

¹³ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(30 bis) Una volta che sarà disponibile un metodo affidabile, accurato e riproducibile per provare e misurare l'abrasione e il chilometraggio, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di aggiungere informazioni concernenti il chilometraggio e l'abrasione sull'etichetta dei pneumatici. In sede di elaborazione di un atto delegato per aggiungere il chilometraggio e l'abrasione, la Commissione dovrebbe tener conto di tale valutazione e dovrebbe collaborare strettamente con il settore, con pertinenti enti di normazione, quali il CEN, l'UNECE o l'ISO, e con rappresentanti di altri interessi dei portatori di interesse per sviluppare metodi di prova adeguati.

Le informazioni sul chilometraggio e l'abrasione dovrebbero essere univoche e non inficiare l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per gli utenti finali. Tali informazioni consentirebbero altresì ai consumatori di operare una scelta consapevole per quanto riguarda i pneumatici, la durata di vita e il rilascio accidentale di microplastiche, il che contribuirebbe alla protezione dell'ambiente e, al tempo stesso, consentirebbe ai consumatori di stimare i costi operativi dei pneumatici su un periodo più lungo.

(31) Non è necessario rietichettare i pneumatici già immessi sul mercato prima della data di applicazione dei requisiti contenuti nel presente regolamento.

(32 bis) La dimensione dell'etichetta dovrebbe rimanere quella stabilita nel regolamento (CE) n. 1222/2009. Nell'etichetta dovrebbero essere inseriti le indicazioni concernenti l'aderenza sulla neve e l'aderenza sul ghiaccio e il codice QR.

(33) La Commissione dovrebbe procedere alla valutazione del presente regolamento. A norma del punto 22 dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016, tale valutazione dovrebbe essere basata su criteri di efficienza, efficacia, pertinenza, coerenza e valore aggiunto e dovrebbe fornire la base per le valutazioni d'impatto delle opzioni per ulteriori azioni.

- (34) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, vale a dire migliorare la sicurezza e l'efficienza ambientale ed economica del trasporto su strada fornendo informazioni che consentano agli utenti finali di scegliere pneumatici più sicuri, meno rumorosi e che consumano meno carburante, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri data la necessità di informazioni armonizzate per gli utenti finali, ma, a motivo della necessità di disporre di un quadro normativo armonizzato e di condizioni di parità tra i fabbricanti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il regolamento rimane lo strumento giuridico adatto in quanto impone norme chiare e precise che precludono differenze nel recepimento a livello di Stati membri e assicura quindi un livello di armonizzazione maggiore in tutta l'Unione. Un quadro normativo armonizzato a livello di Unione anziché di Stati membri riduce i costi per i fornitori, garantisce parità di condizioni e assicura la libera circolazione delle merci nel mercato interno. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (35) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 1222/2009,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Finalità e oggetto

1. Il presente regolamento si prefigge di aumentare la sicurezza, la protezione della salute e l'efficienza ambientale ed economica dei trasporti su strada promuovendo l'uso di pneumatici sicuri, silenziosi, durevoli e atti a ridurre il consumo di carburante.
2. Il presente regolamento istituisce un quadro relativo alle informazioni armonizzate sui parametri dei pneumatici da fornire mediante l'etichettatura per consentire agli utenti finali di fare una scelta consapevole al momento dell'acquisto dei pneumatici.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato.

I requisiti relativi ai pneumatici ricostruiti si applicano dopo che un adeguato metodo di prova per misurare le prestazioni di tali pneumatici sarà disponibile in conformità dell'articolo 12.

3. Il presente regolamento non si applica:
- a) ai pneumatici fuoristrada professionali;
 - b) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta anteriormente al 1° ottobre 1990;
 - c) ai pneumatici di scorta a uso temporaneo di tipo T;
 - d) ai pneumatici di categorie di velocità inferiori a 80 km/h;
 - e) ai pneumatici il cui diametro nominale del cerchio non superi 254 mm oppure sia pari o superiore a 635 mm;
 - f) ai pneumatici muniti di dispositivi supplementari volti a migliorare le caratteristiche di trazione, quali i pneumatici chiodati;
 - g) ai pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche;
- g bis) ai pneumatici di seconda mano, a meno che non siano importati da un paese terzo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- 1) "pneumatici di classe C1, C2 e C3": le classi di pneumatici di cui all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/2009;
 - 2) "pneumatici ricostruiti": pneumatici usati ricondizionati mediante la sostituzione del battistrada usurato con materiale nuovo;
 - 3) "pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T": un pneumatico di scorta destinato a un uso temporaneo a una pressione più elevata di quella ammessa per pneumatici standard e rinforzati;
- 3 bis) "pneumatico fuoristrada professionale": un pneumatico per uso speciale impiegato principalmente in condizioni estreme di fuoristrada;

- 4) "etichetta": la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, anche in forma autoadesiva, che comprende i simboli necessari a informare gli utenti finali in merito alle prestazioni di un pneumatico o di un lotto di pneumatici, in relazione ai parametri di cui all'allegato I;
- 5) "punto di vendita": un luogo in cui i pneumatici sono esposti o immagazzinati e offerti in vendita, comprese le sale d'esposizione di autovetture dove i pneumatici non montati sui veicoli sono offerti in vendita agli utenti finali;
- 6) "materiale tecnico-promozionale": la documentazione cartacea o elettronica prodotta da un fornitore per integrare il materiale pubblicitario con almeno le informazioni tecniche di cui all'allegato V;
- 7) "scheda informativa del prodotto": il documento standardizzato contenente le informazioni di cui all'allegato IV, in forma cartacea o elettronica;
- 8) "documentazione tecnica": la documentazione che permette alle autorità di vigilanza del mercato di valutare la precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, comprese le informazioni di cui al punto 2 dell'allegato VII bis;
- 9) "banca dati dei prodotti": la banca dati istituita a norma del regolamento (UE) n. 1369/2017 composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i singoli parametri dei pneumatici sono accessibili per via elettronica, da un portale online a fini di accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti;

- 10) "vendita a distanza": l'offerta a fini di vendita, noleggio o noleggio con opzione d'acquisto per corrispondenza, su catalogo, via internet, tramite televendita o con qualsiasi altro metodo implicante che i potenziali utenti finali non possano prendere visione del pneumatico offerto;
- 11) "fabbricante": la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto oppure lo fa progettare o fabbricare e che lo immette sul mercato apponendovi il proprio nome o marchio;
- 12) "importatore": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
- 13) "mandatario": la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto da un fabbricante un mandato scritto che la autorizza a svolgere per suo conto determinati compiti;
- 14) "fornitore": il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;
- 15) "distributore": una persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, che non sia il fornitore, che mette un prodotto a disposizione sul mercato;
- 16) "messa a disposizione sul mercato": la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;

- 17) "immissione sul mercato": la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;
- 18) "utente finale": un consumatore, un gestore di parco veicoli o un'impresa di trasporti stradali che acquista o si suppone che acquisti un pneumatico;
- 19) "parametro": una caratteristica del pneumatico che ha un impatto significativo sull'ambiente, sulla sicurezza stradale o sulla salute durante l'uso, quali il chilometraggio, l'abrasione, la resistenza al rotolamento, l'aderenza sul bagnato, il rumore esterno di rotolamento e le prestazioni di aderenza su neve e ghiaccio;
- 20) "tipo di pneumatico": una versione del pneumatico per la quale le caratteristiche tecniche che figurano sull'etichetta, la scheda informativa del prodotto nonché l'identificativo del tipo sono identici per tutte le unità di quella versione;
- 21) "tolleranza nella verifica": la deviazione massima ammissibile dei risultati della misurazione e del calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che rispecchia la deviazione derivante dalla variazione interlaboratorio;
- 22 nuovo) "identificativo del tipo di pneumatico": il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un tipo specifico di pneumatico da altri tipi aventi stessa denominazione commerciale o stesso marchio del fornitore;
- 23 nuovo) "tipo di pneumatico equivalente": il tipo di pneumatico che ha le stesse caratteristiche tecniche rilevanti ai fini dell'etichetta e la stessa scheda informativa del prodotto, ma che è immesso sul mercato dal medesimo fornitore di un altro tipo di pneumatico con un diverso identificativo del tipo di pneumatico.

Articolo 4

Responsabilità dei fornitori di pneumatici

1. I fornitori garantiscono che i pneumatici di classe C1, C2 e C3 che vengono immessi sul mercato siano corredati a titolo gratuito:
 - a) per ciascun singolo pneumatico, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma di autoadesivo, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV; oppure
 - b) per ciascun lotto di uno o più pneumatici identici, di un'etichetta conforme alle disposizioni di cui all'allegato II in forma cartacea, che riporta le informazioni e la categoria di ciascuno dei parametri di cui all'allegato I, e una scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV.

2. Per quanto riguarda i pneumatici venduti od offerti in vendita mediante vendita a distanza, i fornitori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile, anche in forma fisica su richiesta dell'utente finale. Per quanto riguarda i pneumatici venduti od offerti in vendita su internet, i fornitori possono rendere l'etichetta disponibile per un tipo specifico di pneumatico in una visualizzazione annidata.

I fornitori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l'etichetta. Se i messaggi pubblicitari riportano il prezzo, l'etichetta è esposta in prossimità del prezzo.

Per quanto riguarda i messaggi pubblicitari visivi su internet, i fornitori possono rendere l'etichetta disponibile in una visualizzazione annidata.

4. I fornitori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico esponga l'etichetta e soddisfi i requisiti di cui all'allegato V.
5. I fornitori forniscono a un'autorità nazionale competente quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento 2018/858, i valori usati per determinare le relative classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni che dichiarano nell'etichetta dei tipi di pneumatici in questione, conformemente all'allegato I del presente regolamento, nonché la stessa etichetta, conformemente all'allegato II del presente regolamento. Tali informazioni sono presentate all'autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, prima dell'immissione sul mercato dei tipi di pneumatici in questione, in modo che l'autorità possa verificare la precisione dell'etichetta.
6. I fornitori garantiscono la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto da essi fornite.
7. I fornitori possono mettere la documentazione tecnica di cui all'allegato VII bis a disposizione delle autorità degli Stati membri diverse dalle autorità indicate al paragrafo 5 o dei pertinenti organismi nazionali accreditati su richiesta.
8. I fornitori collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza degli obblighi del presente regolamento che rientrano nelle loro responsabilità.
9. I fornitori non forniscono né espongono altre etichette, marchi, simboli o iscrizioni che non siano conformi ai requisiti del presente regolamento, qualora ciò possa indurre in errore o confondere gli utenti finali per quanto riguarda i parametri di cui all'allegato I.
10. I fornitori non forniscono né espongono etichette che imitano l'etichetta prevista a norma del presente regolamento.

Articolo 5

Responsabilità dei fornitori di pneumatici in relazione alla banca dati dei prodotti

1. A decorrere dal 1° maggio 2021, prima dell'immissione sul mercato di un pneumatico prodotto dopo tale data, i fornitori inseriscono nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato VII bis.
2. Per i pneumatici prodotti nel periodo tra il [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento] e il 30 aprile 2021, il fornitore inserisce nella banca dati dei prodotti, al più tardi entro il 30 novembre 2021, le informazioni di cui all'allegato VII bis.
- 2 bis. Se i pneumatici sono immessi sul mercato prima del [*inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento*], il fornitore può inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato VII bis.
3. Fino all'inserimento delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 nella banca dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da parte delle autorità di vigilanza del mercato.
- 3 bis. Qualora le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato abbiano bisogno di dati diversi da quelli di cui all'allegato VII bis per svolgere i compiti di cui al presente regolamento, esse devono poterli ottenere dal fornitore su richiesta.

4. Un pneumatico al quale siano apportate modifiche rilevanti ai fini dell'etichetta o della scheda informativa del prodotto è considerato un nuovo tipo di pneumatico. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette più sul mercato le unità di un determinato tipo di pneumatico.
5. Dopo che l'ultima unità di un tipo di pneumatico è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informazioni che riguardano tale tipo di pneumatico nella parte della banca dati dei prodotti relativa alla conformità per un periodo di cinque anni.

Articolo 6

Responsabilità dei distributori di pneumatici

1. I distributori garantiscono che:
 - a) nel punto di vendita i pneumatici espongano l'etichetta in conformità dell'allegato II sotto forma di autoadesivo messo a disposizione dal fornitore conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), in una posizione chiaramente visibile e leggibile nella sua interezza e che la scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV sia disponibile, anche in forma fisica su richiesta; oppure
 - b) prima della vendita di un pneumatico che appartiene a un lotto di uno o più pneumatici identici, l'etichetta di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), sia mostrata all'utente finale e chiaramente esposta nel punto di vendita in prossimità immediata del pneumatico e che la scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV sia disponibile.

2. I distributori garantiscono che i messaggi pubblicitari visivi per un tipo specifico di pneumatico riportino l'etichetta. Nella pubblicità online di un tipo specifico di pneumatico i distributori possono rendere disponibile l'etichetta presentandola in una visualizzazione annidata.
3. I distributori garantiscono che qualsiasi materiale tecnico-promozionale relativo a un tipo specifico di pneumatico riporti l'etichetta e soddisfi i requisiti di cui all'allegato V.
4. Qualora i pneumatici offerti in vendita non siano visibili all'utente finale al momento della vendita, i distributori garantiscono di fornirgli una copia dell'etichetta prima della vendita.
5. I distributori garantiscono che l'etichetta sia visibile nelle vendite a distanza su supporto cartaceo e che l'utente finale possa accedere alla scheda informativa del prodotto mediante un sito internet gratuito o possa richiedere una copia cartacea di tale scheda.
6. I distributori che ricorrono a televendite a distanza comunicano specificamente agli utenti finali le categorie dei parametri sull'etichetta e li informano della possibilità di consultare l'etichetta e la scheda informativa del prodotto su un sito internet gratuito o richiedendo una copia cartacea.
7. Per quanto riguarda i pneumatici venduti direttamente su internet, i distributori garantiscono che l'etichetta sia esposta in prossimità del prezzo e che la scheda informativa del prodotto sia accessibile. Le dimensioni dell'etichetta sono tali da renderla chiaramente visibile e leggibile e sono proporzionate alle dimensioni indicate al punto 2.1 dell'allegato II.

I distributori possono rendere l'etichetta disponibile per un tipo specifico di pneumatico presentandola in una visualizzazione annidata.

Articolo 7

Responsabilità dei fornitori e dei distributori di veicoli

Qualora gli utenti finali intendano acquistare un veicolo nuovo, prima della vendita i fornitori e i distributori di veicoli forniscono loro le etichette dei pneumatici offerti con il veicolo o già montati sul veicolo e il pertinente materiale tecnico-promozionale e garantiscono che la scheda informativa del prodotto di cui all'allegato IV sia disponibile.

Articolo 7 bis

Obblighi delle piattaforme di hosting online

Qualora un prestatore di servizi di hosting di cui all'articolo 14 della direttiva 2000/31/CE consenta la vendita di pneumatici attraverso il proprio sito web, egli fa in modo che l'etichetta e la scheda informativa del prodotto ottenuta dal fornitore siano visibili sul dispositivo di visualizzazione e informa il distributore di tale obbligo di esposizione.

Articolo 8

Metodi di prova e di misurazione

Le informazioni da fornire a norma degli articoli 4, 6 e 7 sui parametri indicati sull'etichetta sono ottenute conformemente ai metodi di prova di cui all'allegato I e alla procedura di allineamento in laboratorio di cui all'allegato VI.

Articolo 9

Procedura di verifica

Gli Stati membri valutano la conformità delle categorie dichiarate per ciascuno dei parametri di cui all'allegato I secondo la procedura di verifica di cui all'allegato VII.

Articolo 10

Obblighi degli Stati membri

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del proprio territorio, dei pneumatici conformi al presente regolamento.
2. Gli Stati membri non offrono incentivi a favore di pneumatici di categoria inferiore alla classe B in relazione sia al consumo di carburante sia all'aderenza sul bagnato ai sensi dell'allegato I, parti A e B rispettivamente. Misure fiscali e di bilancio non costituiscono incentivi ai fini del presente regolamento.
- 2 bis. Fatto salvo il regolamento (UE) 2019/1020, qualora l'autorità nazionale competente quale definita all'articolo 3, punto 37, del regolamento (UE) 2018/858 abbia motivo sufficiente di ritenere che un fornitore non abbia garantito la precisione dell'etichetta ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, essa verifica che le classi e le ulteriori informazioni sulle prestazioni dichiarate sull'etichetta corrispondano ai valori e alla documentazione trasmessa dal fornitore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5.
- 2 ter. In conformità del regolamento (UE) 2019/1020, gli Stati membri garantiscono che le autorità nazionali di vigilanza del mercato istituiscano un sistema di ispezioni sistematiche e ad hoc dei punti di vendita al fine di assicurare l'osservanza del presente regolamento.
3. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati adottati a norma dello stesso, e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.
4. Entro il 1° maggio 2021 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme e le misure di cui al paragrafo 3 che non sono state precedentemente notificate alla Commissione e comunicano senza indugio a quest'ultima le successive modifiche ad esse apportate.

Articolo 11

Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione

1. [Gli articoli da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008 o il regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)795] si applicano ai pneumatici oggetto del presente regolamento e dei relativi atti delegati adottati a norma dello stesso.
2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza del mercato in merito all'etichettatura dei pneumatici tra le autorità degli Stati membri responsabili della vigilanza del mercato o del controllo dei pneumatici che entrano nel mercato dell'Unione e tra tali autorità e la Commissione, in particolare mediante un più stretto coinvolgimento del gruppo di esperti "Cooperazione amministrativa per la vigilanza del mercato" sull'etichettatura dei pneumatici.
3. I programmi generali degli Stati membri per la vigilanza del mercato istituiti ai sensi *[dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 765/2008 o del regolamento in materia di conformità e applicazione di cui alla proposta COM(2017)795]* prevedono azioni volte a garantire l'effettiva applicazione del presente regolamento.
4. Le autorità di vigilanza del mercato possono rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente regolamento o dei pertinenti atti delegati adottati a norma dello stesso.

Articolo 12

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 13 per:

- a) modificare l'allegato II per quanto riguarda il contenuto e il formato dell'etichetta;
- b) modificare le parti D ed E dell'allegato I e gli allegati II, IV, V, VI, VII e VII bis adeguando al progresso tecnico i valori, i metodi di calcolo e i requisiti ivi contenuti.

Entro [due anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], la Commissione adotta atti delegati in conformità dell'articolo 13 al fine di integrare il presente regolamento introducendo negli allegati nuovi requisiti d'informazione per i pneumatici ricostruiti, purché sia disponibile un metodo adeguato e praticabile.

Alla Commissione è conferito inoltre il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 al fine di includere parametri o requisiti d'informazione per il chilometraggio e l'abrasione, non appena siano disponibili metodi affidabili, accurati e riproducibili per provare e misurare il chilometraggio e l'abrasione per uso da parte di enti di normazione europei o internazionali, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto approfondita; e
- b) la Commissione ha proceduto a un'adeguata consultazione dei pertinenti portatori di interesse.

Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a prova la grafica e il contenuto delle etichette dei pneumatici presentandoli a gruppi rappresentativi di clienti dell'Unione per accertare che le etichette siano comprese correttamente e pubblica i relativi risultati.

Articolo 13

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 12 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all'articolo 12 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 14

Valutazione e relazione

Entro il 1° giugno 2025 la Commissione procede a una valutazione del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La relazione valuta con quanta efficacia il presente regolamento e gli atti delegati adottati a norma dello stesso hanno consentito agli utenti finali di scegliere i pneumatici con le prestazioni più elevate, tenendo conto delle loro ripercussioni sulle imprese, sul consumo di carburante, sulla sicurezza, sulle emissioni di gas a effetto serra, sulla sensibilizzazione dei consumatori e sulle attività di vigilanza del mercato. Essa valuta anche costi e benefici della verifica indipendente obbligatoria da parte di terzi delle informazioni contenute nell'etichetta, tenendo conto altresì dell'esperienza con il quadro più ampio fornito dal regolamento (CE) n. 661/2009.

Articolo 15

Modifica del regolamento (UE) 2017/1369

All'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/1369, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del presente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione, e a norma del regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio^[...]".

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri, che modifica il regolamento (UE) 2017/1369 e che abroga il regolamento (CE) n. 1222/2009 (GU L ... del ..., pag. ...).

Articolo 16

Abrogazione del regolamento (CE) n. 2009/1222

Il regolamento (CE) n. 2009/1222 è abrogato a decorrere dal 1° maggio 2021.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VIII.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

COMPROMESSO SUGLI ALLEGATI CONCORDATO IN SEDE DI TRILOGO*ALLEGATO I***Prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici**Parte A: categorie relative al consumo di carburante e coefficiente di resistenza al rotolamento

La categoria relativa al consumo di carburante è determinata e illustrata sull'etichetta in base al coefficiente di resistenza al rotolamento (*RRC* in N/kN), secondo la scala da "A" a "E" indicata di seguito, che viene misurato in conformità dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e allineato in conformità delle procedure di cui all'allegato VI.

Se un tipo di pneumatico è omologato per più di una classe di pneumatici (ad esempio, C1 e C2), la scala utilizzata per determinarne l'appartenenza alla categoria relativa al consumo di carburante è quella applicabile alla classe più alta (ovvero C2 e non C1).

Pneumatici di classe C1		Pneumatici di classe C2		Pneumatici di classe C3	
<i>RRC</i> in N/kN	Categoria relativa al consumo di carburante	<i>RRC</i> in N/kN	Categoria relativa al consumo di carburante	<i>RRC</i> in N/kN	Categoria relativa al consumo di carburante
$RRC \leq 6,5$	A	$RRC \leq 5,5$	A	$RRC \leq 4,0$	A
$6,6 \leq RRC \leq 7,7$	B	$5,6 \leq RRC \leq 6,7$	B	$4,1 \leq RRC \leq 5,0$	B
$7,8 \leq RRC \leq 9,0$	C	$6,8 \leq RRC \leq 8,0$	C	$5,1 \leq RRC \leq 6,0$	C
$9,1 \leq RRC \leq 10,5$	D	$8,1 \leq RRC \leq 9,0$	D	$6,1 \leq RRC \leq 7,0$	D
$RRC \geq 10,6$	E	$RRC \geq 9,1$	E	$RRC \geq 7,1$	E

Parte B: categorie relative all'aderenza sul bagnato

1. La categoria relativa all'aderenza sul bagnato è determinata e illustrata sull'etichetta in base all'indice di aderenza sul bagnato (G), secondo la scala da "A" a "E" indicata nella tabella sottostante, calcolato come indicato al punto 2 e misurato come indicato nell'allegato 5 del regolamento UNECE n. 117.

2. Calcolo dell'indice di aderenza sul bagnato (G)

$$G = G(T) - 0,03$$

dove:




Pneumatici di classe C1		Pneumatici di classe C2		Pneumatici di classe C3	
G	Categoria relativa all'aderenza sul bagnato	G	Categoria relativa all'aderenza sul bagnato	G	Categoria relativa all'aderenza sul bagnato
$1,55 \leq G$	A	$1,40 \leq G$	A	$1,25 \leq G$	A
$1,40 \leq G \leq 1,54$	B	$1,25 \leq G \leq 1,39$	B	$1,10 \leq G \leq 1,24$	B
$1,25 \leq G \leq 1,39$	C	$1,10 \leq G \leq 1,24$	C	$0,95 \leq G \leq 1,09$	C
$1,10 \leq G \leq 1,24$	D	$0,95 \leq G \leq 1,09$	D	$0,80 \leq G \leq 0,94$	D
$G \leq 1,09$	E	$G \leq 0,94$	E	$G \leq 0,79$	E

$G(T)$ = indice di aderenza sul bagnato del pneumatico candidato misurato in un ciclo di prova

Parte C: categorie e valore misurato del rumore esterno di rotolamento

Il valore misurato del rumore esterno di rotolamento (N , in $db(A)$) è dichiarato in decibel e calcolato a norma dell'allegato 3 del regolamento UNECE n. 117.

La categoria del rumore esterno di rotolamento è determinata e illustrata sull'etichetta in base ai valori limite (LV) di cui all'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 661/2009 nel modo seguente:

$N \leq LV - 3$	$LV - 3 < N \leq LV$	$N > LV$
		

Parte D: aderenza sulla neve

Le prestazioni di aderenza sulla neve sono testate in conformità dell'allegato 7 del regolamento UNECE n. 117.

Un pneumatico che rispetta i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 è classificato come pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme e sull'etichetta figura la seguente icona.



Parte E: aderenza sul ghiaccio

Le prestazioni di aderenza sul ghiaccio sono testate in base a metodi affidabili, accurati e riproducibili, tra cui, se del caso, norme internazionali, che tengono conto dello stato dell'arte generalmente riconosciuto.


Un pneumatico che rispetta i pertinenti valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio è classificato come pneumatico da ghiaccio e sull'etichetta figura il seguente pittogramma.



ALLEGATO II
Formato dell'etichetta


1. ETICHETTE

1.1 Informazioni che devono figurare nella parte superiore dell'etichetta.




- I. Codice QR;
- II. Denominazione commerciale o marchio del fornitore;
- III. Identificativo del tipo di pneumatico;
- IV. Designazione della misura del pneumatico, indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità, come indicato al punto 2.17 del regolamento UNECE n. 30 per i pneumatici di classe C1 o al punto 2.17 del regolamento UNECE n. 54 per i pneumatici di classe C2 e C3;
- V. Classe di pneumatici, ossia C1, C2 o C3;
- VI. Pittogramma, scala e categoria di prestazioni relativi al consumo di carburante;
- VII. Pittogramma, scala e categoria di prestazioni relativi all'aderenza sul bagnato.

1.2 Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell'etichetta per tutti i pneumatici diversi da quelli che rispettano i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117, o i pertinenti valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio, o entrambi.




- I. Pittogramma, valore (espresso in dB(A) e arrotondato alla cifra intera più vicina) e categoria di prestazioni relativi al rumore esterno di rotolamento;
- II. Numero del presente regolamento, vale a dire "2020/XXX" *[UP: inserire il numero del presente regolamento in questo punto e nell'angolo inferiore destro dell'etichetta]*.

1.3 Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell'etichetta per i pneumatici che rispettano i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117.




- I. Pittogramma, valore (espresso in dB(A) e arrotondato alla cifra intera più vicina) e categoria di prestazioni relativi al rumore esterno di rotolamento;
- II. Pittogramma pneumatico da neve;
- III. Numero del presente regolamento, vale a dire "2020/XXX" [*UP: inserire il numero del presente regolamento in questo punto e nell'angolo inferiore destro dell'etichetta*].

1.4 Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell'etichetta per i pneumatici che rispettano i pertinenti valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio.



- I. Pittogramma, valore (espresso in dB(A) e arrotondato alla cifra intera più vicina) e categoria di prestazioni relativi al rumore esterno di rotolamento;
- II. Pittogramma pneumatico da ghiaccio;
- III. Numero del presente regolamento, vale a dire "2020/XXX" *[UP: inserire il numero del presente regolamento in questo punto e nell'angolo inferiore destro dell'etichetta]*.


1.5 Informazioni che devono figurare nella parte inferiore dell'etichetta per i pneumatici che rispettano i pertinenti valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 e i valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio.




- I. Pittogramma, valore (espresso in dB(A) re 1 pW e arrotondato alla cifra intera più vicina) e categoria di prestazioni relativi al rumore esterno di rotolamento;
- II. Pittogramma pneumatico da neve;
- III. Pittogramma pneumatico da ghiaccio;
- IV. Numero del presente regolamento, vale a dire "2020/XXX" *[UP: inserire il numero del presente regolamento in questo punto e nell'angolo inferiore destro dell'etichetta]*.

2. STRUTTURA DELL'ETICHETTA


2.1 Struttura della parte superiore dell'etichetta:




2.1.1 Struttura della parte inferiore dell'etichetta per tutti i pneumatici diversi da quelli che rispettano i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117, o i pertinenti valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio, o entrambi.




2.1.2 Struttura della parte inferiore dell'etichetta per i pneumatici che rispettano i valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117.



2.1.3 Struttura della parte inferiore dell'etichetta per i pneumatici da ghiaccio.



2.1.4 Struttura della parte inferiore dell'etichetta per i pneumatici che rispettano i pertinenti valori minimi dell'indice di aderenza sulla neve di cui al regolamento UNECE n. 117 e i valori minimi dell'indice di aderenza sul ghiaccio.



Dove:

- a) Dimensioni minime dell'etichetta: 75 mm di larghezza e 110 mm di altezza. Se l'etichetta è stampata in un formato superiore, il relativo contenuto deve nondimeno rimanere proporzionato alle specifiche di cui sopra.
- b) Sfondo dell'etichetta: 100 % bianco.
- c) Caratteri tipografici: Verdana e Calibri.
- d) Dimensioni e specifiche degli elementi che compongono l'etichetta: come indicato nella struttura dell'etichetta.
- e) I codici a colori, utilizzando la quadricromia CMYK - ciano, magenta, giallo e nero -, devono soddisfare tutti i seguenti requisiti:
 - colori del logo UE come segue:
 - sfondo: 100,80,0,0;
 - stelle: 0,0,100,0;
 - colore del logo energia: 100,80,0,0;
 - codice QR: 100% nero;
 - nome del fornitore: 100% nero e in Verdana grassetto 7 pt;
 - identificativo del modello: 100% nero e in Verdana normale 7 pt;
 - designazione della misura del pneumatico, indice di capacità di carico e simbolo della categoria di velocità: 100% nero e in Verdana normale 10 pt;

- classe del pneumatico: 100% nero e in Verdana normale 7 pt, con allineamento a destra;
- lettere della scala di efficienza energetica e di aderenza sul bagnato: 100% bianco e in Calibri grassetto 19 pt; le lettere sono centrate su un asse a 4,5 mm dal lato sinistro delle frecce;
 - codici cromatici CMYK delle frecce per la scala di consumo di carburante da A a E:
 - classe A: 100,0,100,0;
 - classe B: 45,0,100,0;
 - classe C: 0,0,100,0;
 - classe D: 0,30,100,0;
 - classe E: 0,100,100,0;
 - codici cromatici CMYK delle frecce per la scala di aderenza sul bagnato da A a E:
 - A: 100,60,0,0
 - B: 90,40,0,0
 - C: 65,20,0,0
 - D: 50,10,0,0
 - E: 30,0,0,0
 - linee divisorie: spessore 0,5 pt, colore 100% nero;

- lettera della classe di efficienza energetica: 100% bianco e in Calibri grassetto 33 pt. Le frecce per la classe di efficienza energetica e la classe di aderenza sul bagnato e le frecce corrispondenti della scala da A a E sono posizionate in modo tale che le loro punte siano allineate. La lettera nella freccia per la classe di efficienza energetica e nella freccia per la classe di aderenza sul bagnato è posizionata al centro della parte rettangolare della freccia, che è di colore 100% nero;
- pittogramma consumo di carburante: larghezza 16 mm, altezza 14 mm, spessore 1 pt, colore: 100% nero
- pittogramma aderenza sul bagnato: larghezza 20 mm, altezza 14 mm, spessore 1 pt, colore: 100% nero
- pittogramma rumore esterno di rotolamento: larghezza 24 mm, altezza 18 mm, spessore 1 pt, colore: 100% nero. Numero di decibel figurante nell'altoparlante in Verdana grassetto 12 pt, unità "dB" in Verdana normale 9 pt; gamma di classi di rumore (da A a C) centrata sotto il pittogramma, con la lettera della classe di rumore applicabile in Verdana grassetto 16 pt e le altre lettere delle classi di rumore in Verdana normale 10 pt;
- pittogramma neve: larghezza 15 mm, altezza 13 mm, spessore 1 pt, colore: 100% nero;
- pittogramma ghiaccio: larghezza 15 mm, altezza 13 mm, spessore 1 pt, spessore delle linee oblique 0,5 pt, colore: 100% nero;
- numero del regolamento: colore 100% nero in Verdana normale 6 pt.

SOPPRESSO

*ALLEGATO IV***Scheda informativa del prodotto**

Le informazioni contenute nella scheda informativa del prodotto dei pneumatici figurano nell'opuscolo del pneumatico o in ogni altra documentazione che correda il prodotto e comprende i seguenti elementi:

- a) la denominazione commerciale o il marchio del fornitore o del fabbricante se diverso dal fornitore;
- b) l'identificativo del tipo di pneumatico;
- c) la designazione della misura del pneumatico, l'indice di capacità di carico e il simbolo della categoria di velocità, come indicato al punto 2.17 del regolamento UNECE n. 30 per i pneumatici di classe C1 o al punto 2.17 del regolamento UNECE n. 54 per i pneumatici di classe C2 e C3;
- d) la categoria relativa al consumo di carburante del pneumatico conformemente all'allegato I;
- e) la categoria relativa all'aderenza sul bagnato conformemente all'allegato I;
- f) la categoria del rumore esterno di rotolamento e il valore in decibel conformemente all'allegato I;
- g) l'indicazione se si tratta di un pneumatico destinato a essere usato in condizioni di neve estreme;
- h) l'indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio;
- i) la data di inizio della produzione del tipo di pneumatico (due cifre per la settimana e due cifre per l'anno);
- j) la data di fine produzione del tipo di pneumatico, una volta nota (due cifre per la settimana e due cifre per l'anno).

*ALLEGATO V***Informazioni fornite nel materiale tecnico-promozionale**

1. Le informazioni sui pneumatici incluse nel materiale tecnico-promozionale sono fornite nell'ordine seguente:
 - a) categoria relativa al consumo di carburante (lettere da "A" a "E");
 - b) categoria relativa all'aderenza sul bagnato (lettere da "A" a "E");
 - c) categoria del rumore esterno di rotolamento e valore misurato in dB;
 - d) indicazione se si tratta di un pneumatico da neve;
 - e) indicazione se si tratta di un pneumatico da ghiaccio.
2. Le informazioni di cui al punto 1 rispettano le prescrizioni seguenti:
 - a) essere di facile lettura;
 - b) essere di facile comprensione;
 - c) se la classificazione di un determinato tipo di pneumatico varia a seconda delle dimensioni o di altri parametri, si indica lo scarto tra il pneumatico che offre le migliori prestazioni e quello peggiore.
3. I fornitori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue:
 - a) un link alla pagina web della Commissione dedicata al presente regolamento;
 - b) una spiegazione dei pittogrammi stampati sull'etichetta;
 - c) una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che un effettivo risparmio di carburante e la sicurezza stradale dipendono fortemente dal comportamento dei conducenti, in particolare quanto segue:
 - una guida compatibile con l'ambiente può ridurre notevolmente il consumo di carburante;
 - la pressione dei pneumatici deve essere controllata regolarmente per ottimizzare l'aderenza sul bagnato e il risparmio di carburante;
 - le distanze di sicurezza devono essere sempre rigorosamente rispettate.
4. I fornitori e i distributori mettono inoltre a disposizione sul loro sito internet quanto segue: se del caso, una dichiarazione che metta in rilievo il fatto che i pneumatici da ghiaccio sono specificamente concepiti per le superfici stradali coperte da ghiaccio e da neve compatta e dovrebbero essere utilizzati solo in condizioni climatiche molto estreme (ad esempio, temperature rigide) e che l'uso di pneumatici da ghiaccio in condizioni climatiche meno estreme (ad esempio, condizioni umide o temperature più miti) potrebbe portare a prestazioni non ottimali, in particolare per quanto riguarda l'aderenza sul bagnato, la manovrabilità e l'usura.

*ALLEGATO VI***Procedura di allineamento in laboratorio per la misurazione della resistenza al rotolamento****1. DEFINIZIONI**

Ai fini della procedura di allineamento in laboratorio per la misurazione della resistenza al rotolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. "laboratorio di riferimento": un laboratorio che fa parte della rete di laboratori il cui nome è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ai fini della procedura di allineamento in laboratorio e che sia in grado di garantire l'accuratezza dei risultati delle prove di cui alla sezione 3 con la propria macchina di prova;
2. "laboratorio candidato": un laboratorio che partecipa alla procedura di allineamento in laboratorio, ma che non è un laboratorio di riferimento;
3. "pneumatico di allineamento": un pneumatico che viene testato ai fini della procedura di allineamento in laboratorio;
4. "treno di pneumatici di allineamento": un treno di cinque o più pneumatici di allineamento per l'allineamento di un'unica macchina di prova;
5. "valore assegnato": il valore teorico del coefficiente di resistenza al rotolamento (RRC) di un pneumatico di allineamento misurato da un laboratorio teorico rappresentativo della rete di laboratori di riferimento utilizzato per la procedura di allineamento in laboratorio;
6. "macchina di prova": ogni macchina di prova del pneumatico in uno specifico metodo di misurazione. Ad esempio, due perni che agiscono sullo stesso tamburo non sono considerati una macchina di prova.

2. DISPOSIZIONI GENERALI

2.1. Principio

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) in un laboratorio di riferimento (l), ($RRC_{m,l}$), è allineato ai valori assegnati della rete di laboratori di riferimento.

Il coefficiente di resistenza al rotolamento misurato (m) ottenuto da un macchina di prova in un laboratorio candidato (c), $RRC_{m,c}$, è allineato tramite un laboratorio di riferimento della rete di sua scelta.

2.2. Requisiti di selezione dei pneumatici

Un treno di cinque o più pneumatici di allineamento viene selezionato per la procedura di allineamento in conformità dei seguenti criteri. Viene selezionato un treno per i pneumatici delle classi C1 e C2 e un treno per i pneumatici della classe C3.

- a) Il treno di pneumatici di allineamento viene selezionato in modo da coprire la gamma di diversi $RRCs$ dei pneumatici delle classi C1 e C2 o dei pneumatici della classe C3. In ogni caso, la differenza tra l' RRC_m superiore e l' RRC_m inferiore del treno di pneumatici, prima e dopo l'allineamento, è almeno uguale a:
 - i) 3 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
 - ii) 2 kg/t per i pneumatici della classe C3.
- b) L' RRC_m nel laboratorio candidato o di riferimento ($RRC_{m,c}$ o $RRC_{m,l}$) basato sul valore dichiarato RRC di ogni pneumatico di allineamento del treno di pneumatici è distribuito uniformemente.
- c) I valori relativi agli indici di carico devono riferirsi opportunamente all'intera serie di pneumatici da testare, al pari dei valori della forza di resistenza al rotolamento.

Ciascun pneumatico di allineamento è controllato prima dell'uso e sostituito nel caso in cui:

- i) il pneumatico di allineamento sia in condizioni che non lo rendono adatto a prove ulteriori; e/o
- j) le deviazioni del valore $RRC_{m,c}$ o $RRC_{m,l}$ siano superiori all'1,5% rispetto alle misurazioni precedenti dopo l'eventuale correzione che tenga conto della deriva della macchina di prova.

2.3. Metodo di misurazione

Il laboratorio di riferimento misura ogni pneumatico di allineamento quattro volte e conserva gli ultimi tre risultati per ulteriori analisi, in conformità del punto 4 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e alle condizioni di cui al punto 3 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato misura ogni pneumatico di allineamento ($n + 1$) volte (n è definito nella sezione 5 del presente allegato) e conserva gli ultimi n risultati per ulteriori analisi, in conformità del punto 4 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche ed applicando le condizioni di cui al punto 3 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Ogni volta che viene misurato un pneumatico di allineamento occorre rimuovere dalla macchina di prova il complesso pneumatico/ruota e ripetere nuovamente dall'inizio l'intera procedura di prova di cui al punto 4 dell'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche.

Il laboratorio candidato o di riferimento calcola:

- a) il valore misurato di ogni pneumatico di allineamento per ciascuna misurazione, come specificato all'allegato 6, punti 6.2 e 6.3, del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche (vale a dire corretto per una temperatura di 25 °C e con un diametro del tamburo di 2 m);
- b) il valore medio degli ultimi tre valori misurati di ogni pneumatico di allineamento (nel caso dei laboratori di riferimento) o il valore medio degli ultimi n valori misurati di ogni pneumatico di allineamento (nel caso dei laboratori candidati); e
- c) la deviazione standard (σ_m) applicando la formula seguente:

$$\sigma_m = \sqrt{\frac{1}{p} \cdot \sum_{i=1}^p \sigma_{m,i}^2}$$

$$\sigma_{m,i} = \sqrt{\frac{1}{n-1} \cdot \sum_{j=2}^{n+1} \left(Cr_{i,j} - \frac{1}{n} \cdot \sum_{j=2}^{n+1} Cr_{i,j} \right)^2}$$

dove:

i è il contatore da 1 a p per i pneumatici di allineamento;

j è il contatore da 2 a n+1 per le n ultime ripetizioni di ciascuna misurazione per un determinato pneumatico

n+1 è il numero di ripetizioni delle misurazioni del pneumatico (n+1=4 per i laboratori di riferimento e n+1 ≥ 4 per i laboratori candidati);

p è il numero dei pneumatici di allineamento (p ≥ 5).

2.4. Formati dei dati da utilizzare per i calcoli e i risultati

- I valori misurati RRC, corretti in base al diametro del tamburo e alla temperatura sono arrotondati al secondo decimale.
- I calcoli sono quindi effettuati con tutte le cifre: non ci sono ulteriori arrotondamenti tranne sulle equazioni finali di allineamento.
- Tutti i valori delle deviazioni standard vengono indicati fino al terzo decimale.
- Tutti i valori RRC vengono indicati fino al secondo decimale.
- Tutti i coefficienti di allineamento (A_{11} , B_{11} , A_{2c} e B_{2c}) vengono arrotondati e indicati fino al quarto decimale.

3. REQUISITI APPLICABILI AI LABORATORI DI RIFERIMENTO E DETERMINAZIONE DEI VALORI ASSEGNATI

I valori assegnati di ogni pneumatico di allineamento vengono determinati da una rete di laboratori di riferimento. Ogni due anni la rete valuta la stabilità e validità dei valori assegnati.

Ogni laboratorio di riferimento facente parte della rete è conforme alle specifiche di cui all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e deve avere una deviazione standard (σ_m) come segue:

- a) non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
- b) non superiore a 0,05 kg/t per i pneumatici della classe C3.

I treni di pneumatici di allineamento, conformemente alle specifiche di cui alla sezione 2.2, vengono misurati in conformità della sezione 2.3 da ogni laboratorio di riferimento della rete.

Il valore assegnato di ogni pneumatico di allineamento corrisponde alla media dei valori misurati fornita dai laboratori di riferimento della rete per il pneumatico in questione.

4. PROCEDURA DI ALLINEAMENTO DI UN LABORATORIO DI RIFERIMENTO AI VALORI ASSEGNATI

Tutti i laboratori di riferimento (l) si allineano ad ogni nuova serie di valori assegnati e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti delle macchine di prova o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina di prova.

L'allineamento utilizza una tecnica di regressione lineare su tutti i singoli dati. I coefficienti di regressione, A_{1l} e B_{1l} , sono calcolati come segue:

$$RRC = A_{1l} * RRC_{m,l} + B_{1l}$$

dove:

RRC è il valore assegnato del coefficiente di resistenza al rotolamento;

$RRC_{m,l}$ è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento "l" (incluse le correzioni in base alla temperatura e al diametro del tamburo).

5. REQUISITI APPLICABILI AI LABORATORI CANDIDATI

I laboratori candidati ripetono la procedura di allineamento almeno ogni due anni per ciascuna macchina di prova e sempre dopo eventuali modifiche rilevanti della macchina di prova o in caso di deriva dei dati di monitoraggio del pneumatico di controllo della macchina di prova.

Un treno comune di cinque pneumatici diversi, conformemente alle specifiche di cui alla sezione 2.2, viene misurato in conformità della sezione 2.3 innanzitutto dal laboratorio candidato e poi da un laboratorio di riferimento. Su richiesta del laboratorio candidato può essere testato un numero maggiore di pneumatici di allineamento.

Il treno di pneumatici di allineamento viene fornito dal laboratorio candidato al laboratorio di riferimento selezionato.

Il laboratorio candidato (c) è conforme alle specifiche di cui all'allegato 6 del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche e deve avere preferibilmente deviazioni standard (σ_m) come segue:

- a) non superiori a 0,075 kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2; e
- b) non superiori a 0,06 kg/t per i pneumatici della classe C3.

Se la deviazione standard (σ_m) del laboratorio candidato è superiore ai valori sopra indicati nel corso di quattro misurazioni, di cui le ultime tre usate per i calcoli, allora il numero $n+1$ di ripetizioni della misurazione viene aumentato come segue per l'intero lotto:

$n+1 = 1 + (\sigma_m/\gamma)^2$, arrotondato per eccesso al valore intero più vicino

dove:

$\gamma = 0,043$ kg/t per i pneumatici delle classi C1 e C2

$\gamma = 0,035$ kg/t per i pneumatici della classe C3.

6. PROCEDURA PER L'ALLINEAMENTO DI UN LABORATORIO CANDIDATO

Un laboratorio di riferimento (l) della rete calcola la funzione di regressione lineare su tutti i dati individuali del laboratorio candidato (c). I coefficienti di regressione, $A2_c$ e $B2_c$, sono calcolati come segue:

$$RRC_{m,l} = A2_c \times RRC_{m,c} + B2_c$$

dove:

$RRC_{m,l}$ è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio di riferimento "l" (incluse le correzioni in base alla temperatura e al diametro del tamburo).

$RRC_{m,c}$ è il valore individuale del coefficiente di resistenza al rotolamento misurato dal laboratorio candidato (c) (incluse le correzioni in base alla temperatura e al diametro del tamburo)

Se il coefficiente di determinazione R^2 è inferiore a 0,97, il laboratorio candidato non viene allineato.

L' RRC allineato dei pneumatici testati dal laboratorio candidato viene calcolato applicando la seguente formula:

$$RRC = (A1_l \times A2_c) \times RRC_{m,c} + (A1_l \times B2_c + B1_l)$$

*ALLEGATO VII***Procedura di verifica**

La conformità al presente regolamento delle categorie dichiarate relative al consumo di carburante, all'aderenza sul bagnato e al rumore esterno di rotolamento nonché dei valori dichiarati e delle informazioni supplementari sulle prestazioni indicate nell'etichetta viene valutata per ogni tipo o gruppo di pneumatico definito dal fornitore secondo una delle seguenti procedure:

1. dapprima si testa un unico pneumatico o treno di pneumatici:
 - a. se i valori misurati sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, la prova si considera superata;
 - b. se i valori misurati non sono conformi alle categorie dichiarate o al valore dichiarato del rumore esterno di rotolamento entro la tolleranza definita nella tabella 1, si testano altri tre pneumatici o treni di pneumatici. Il valore medio di misurazione ricavato dai tre pneumatici o treni di pneumatici testati è utilizzato per valutare la conformità alle informazioni dichiarate entro la tolleranza definita nella tabella 1;
2. se le categorie o i valori riportati sull'etichetta derivano dai risultati della prova di omologazione ottenuti in conformità del regolamento (CE) n. 661/2009 o del regolamento UNECE n. 117 e successive modifiche, gli Stati membri possono utilizzare i dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione effettuate sui pneumatici secondo la procedura di omologazione stabilita dal regolamento (UE) 2018/858.

La valutazione dei dati di misurazione ottenuti dalle prove di conformità della produzione tiene conto delle tolleranze nella verifica di cui alla tabella 1.

Tabella 1

Parametro misurato	Tolleranze nella verifica
Coefficiente di resistenza al rotolamento (consumo di carburante)	Il valore misurato allineato non deve superare il limite superiore (il più alto <i>RRC</i>) della categoria dichiarata di oltre 0,3 kg/1 000 kg.
Rumore esterno di rotolamento	Il valore misurato non deve superare il valore dichiarato di <i>N</i> di oltre 1 dB(A).
Aderenza sul bagnato	Il valore misurato <i>G(T)</i> non deve essere minore del limite inferiore (il valore più basso di <i>G</i>) della categoria dichiarata.
Aderenza sulla neve	Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sulla neve.
Aderenza sul ghiaccio	Il valore misurato non deve essere inferiore al valore minimo dell'indice di aderenza sul

Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella banca dati dei prodotti

1. Informazioni da inserire nella parte pubblica della banca dati:

- a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;
- b) identificativo del tipo di pneumatico;
- c) etichetta in formato elettronico;
- d) classe o classi e altri parametri che figurano sull'etichetta;
- e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.

2. Informazioni da inserire nella parte della banca dati relativa alla conformità :

- a) identificativo del tipo di pneumatico di tutti i tipi di pneumatici equivalenti già immessi sul mercato;
- b) descrizione generale del tipo di pneumatico, comprese le dimensioni, l'indice di carico e la categoria di velocità, con informazioni sufficienti per poterlo individuare facilmente e in modo univoco;
- c) protocolli di prova, classificazione e misurazione dei parametri dei pneumatici conformemente all'allegato I;
- d) eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manutenzione del tipo di pneumatico, o quando viene sottoposto a prove;
- e) parametri tecnici misurati del tipo di pneumatico, se del caso;
- f) calcoli eseguiti con i parametri misurati.

ALLEGATO VIIITabella di concordanza²⁰

Regolamento (CE) n. 1222/2009	Presente regolamento
Articolo 1, paragrafo 1	Articolo 1, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2	Articolo 1, paragrafo 2
Articolo 2, paragrafo 1	Articolo 2, paragrafo 1
Articolo 2, paragrafo 2	Articolo 2, paragrafo 2
Articolo 3, punto 1	Articolo 3, punto 1
Articolo 3, punto 2	Articolo 3, punto 2
-	Articolo 3, punto 3
Articolo 3, punto 3	Articolo 3, punto 4
Articolo 3, punto 4	Articolo 3, punto 5
-	Articolo 3, punto 6
Articolo 3, punto 5	Articolo 3, punto 7
-	Articolo 3, punto 8
-	Articolo 3, punto 9
Articolo 3, punto 6	Articolo 3, punto 10
Articolo 3, punto 7	Articolo 3, punto 11
Articolo 3, punto 8	Articolo 3, punto 12

²⁰ Da adattare in sede di messa a punto da parte dei giuristi-linguisti.

Articolo 3, punto 9	Articolo 3, punto 13
Articolo 3, punto 10	Articolo 3, punto 14
Articolo 3, punto 11	Articolo 3, punto 15
-	Articolo 3, punto 16
Articolo 3, punto 12	Articolo 3, punto 17
Articolo 3, punto 13	Articolo 3, punto 18
-	Articolo 3, punto 19
Articolo 4	Articolo 4
Articolo 4, paragrafo 1	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 4, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 4, paragrafo 1, lettera b)
Articolo 4, paragrafo 2	-
-	Articolo 4, paragrafo 2
-	Articolo 4, paragrafo 3
Articolo 4, paragrafo 3	Articolo 4, paragrafo 4
Articolo 4, paragrafo 4	Articolo 4, paragrafo 6
-	Articolo 4, paragrafo 5
-	Articolo 4, paragrafo 6
-	Articolo 4, paragrafo 7
-	Articolo 4, paragrafo 8

-	Articolo 4, paragrafo 9
-	Articolo 5
Articolo 5	Articolo 6
Articolo 5, paragrafo 1	Articolo 6, paragrafo 1
Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera a)
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Articolo 6, paragrafo 1, lettera b)
-	Articolo 6, paragrafo 2
-	Articolo 6, paragrafo 3
Articolo 5, paragrafo 2	Articolo 6, paragrafo 4
Articolo 5, paragrafo 3	-
-	Articolo 6, paragrafo 5
-	Articolo 6, paragrafo 6
-	Articolo 6, paragrafo 7
Articolo 6	Articolo 7
Articolo 7	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
Articolo 9, paragrafo 1	Articolo 10, paragrafo 1
Articolo 9, paragrafo 2	-
Articolo 10	Articolo 10, paragrafo 2
Articolo 11	Articolo 12

-	Articolo 12, lettera a)
-	Articolo 12, lettera b)
-	Articolo 12, lettera c)
Articolo 11, lettera a)	-
Articolo 11, lettera b)	-
Articolo 11, lettera c)	Articolo 12, lettera d)
Articolo 12	Articolo 11
-	Articolo 11, paragrafo 1
-	Articolo 11, paragrafo 2
-	Articolo 11, paragrafo 3
-	Articolo 13
Articolo 13	-
Articolo 14	-
-	Articolo 14
Articolo 15	-
-	Articolo 15
-	Articolo 16
Articolo 16	Articolo 17